

A Tutto il Personale T.A.B.
LORO SEDI

OGGETTO: Regolamentazione attività "in conto-terzi". Parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 10/2015).

Care colleghe e cari colleghi,

per una curiosa coincidenza, quasi in contemporanea alla divulgazione del parere legale da noi richiesto sulla legittimità delle erogazioni riguardanti le attività in conto terzi effettuate in orario di lavoro, è arrivata una (comunque tardiva) presa di posizione dei Revisori dei Conti dell'Università, formalizzata al punto 2 (*"Proventi derivanti dai contratti e convenzioni per attività conto-terzi"*) del verbale del Collegio che si riferisce alla riunione del 25 novembre 2015.

Nella nota sono contenute, se abbiamo correttamente interpretato il testo, alcune importanti affermazioni che tuttavia, a nostro modesto parere, risultano solo in parte condivisibili (nel commento spieghiamo perché):

1. **le prestazioni in conto-terzi devono essere effettuate al di fuori dell'orario di lavoro** (*"...il Collegio ritiene che [il costo del personale] debba riferirsi al lavoro svolto al di fuori del normale orario di servizio (e quindi come tempo-lavoro dedicato esclusivamente all'attività conto-terzi)"*);

COMMENTO: la premessa è corretta, la conclusione no. Vale a dire: è corretto che nella quantificazione dei costi dell'attività venga computato il costo orario del personale che vi partecipa perché l'università ha diritto al rimborso delle ore non dedicate alle attività ordinarie (visto che le remunera già a parte con la retribuzione tabellare). Dalla necessità di tale rimborso, però, e proprio a causa di esso, non può desumersi che l'attività debba essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro. Infatti, delle due l'una: o il conto-terzi è un'attività "istituzionale" (articolo 13 del regolamento), ovvero sia la famosa "terza missione" delle università, e allora il conto-terzi va fatto in orario di lavoro (sebbene rimborsato come detto), oppure non è istituzionale e allora va assimilato in tutto e per tutto alle attività commerciali, con tutto quello che ne consegue – un po' come avviene per gli spin-off - sul dovuto rimborso del costo di impiego di locali, macchinari e attrezzature varie.

Noi riteniamo, viceversa, che l'attività in conto-terzi vada sicuramente inquadrata tra le attività istituzionali, per quanto in via subordinata a quelle di didattica e di ricerca, ma dalla sua prestazione – da effettuarsi in orario di lavoro proprio perché istituzionale - deduciamo che i compensi non possano essere individuali se non in

parte assolutamente minima e a titolo, eventualmente, di pura incentivazione, non a titolo di corrispettivo della prestazione effettuata.

La quasi totalità dei compensi diretti, infatti, deve a nostro parere confluire sul fondo comune (che fa parte del fondo accessorio) per essere distribuita tra tutto il personale secondo gli istituti contemplati all'articolo 88 del contratto di comparto (oneri-rischi-disagi, produttività individuale e collettiva, responsabilità, ecc.).

Il ragionamento, secondo noi, vale anche nei casi in cui il compenso, anziché derivare da conto-terzi, proviene da attività espletate in forma consortile o convenzionata.

2. **le ore dedicate alle attività in conto-terzi, da effettuare comunque al di fuori dell'orario di lavoro, non possono essere compensate nemmeno come straordinario** (*"...tale attività, definita straordinaria in quanto esula dalla normale attività ordinaria che trova il proprio sinallagma nella retribuzione tabellare, si distingue altresì dal "lavoro straordinario" vero e proprio che trova altra e differente "ratio" e con il quale non deve sovrapporsi"*);

COMMENTO: vale in parte quanto detto al punto precedente. A parte il fatto che non si capisce come possa inquadrarsi la prestazione lavorativa del titolare di un rapporto di lavoro dipendente se non come ordinaria oppure straordinaria, visto che non può di certo qualificarsi come autonoma, secondo noi anche lo straordinario è invece liberamente effettuabile, purché i relativi costi non vengano addossati al fondo-accessorio ma vengano, viceversa, computati tra i costi orari straordinari del personale da erogarsi – solo in questo caso - direttamente a chi lo ha effettuato, dato che in tale ipotesi non c'è alcuna retribuzione tabellare da rimborsare.

3. **i compensi abnormi e ingiustificati non saranno più tollerati** (*"... si ritiene che debbano essere presi in considerazione i seguenti aspetti: la qualifica ricoperta, il tempo aggiuntivo dedicato oltre l'orario di servizio e la qualità della prestazione"*);

COMMENTO: confidiamo che questa affermazione peserà in futuro come una pietra tombale sulla pratica, finora invalsa, di compensare in maniera eccessiva determinate categorie e figure professionali solo perché hanno la fortuna di lavorare in determinati dipartimenti e non in altri o nelle strutture centrali. L'indicatore "*tempo aggiuntivo dedicato oltre l'orario di servizio*", però, secondo noi va semplicemente retribuito a parte, per i motivi detti al punto precedente, secondo le normali tariffe previste per la remunerazione dello straordinario.

4. **chi effettua il conto-terzi non ha diritto al fondo comune** (*"... dalla distribuzione del quale resta naturalmente escluso il personale che ha già beneficiato del conto terzi per avervi direttamente partecipato"*).

COMMENTO: grazie a molti dei nostri compagni di strada anche in contrattazione, negli ultimi 15 anni chi percepiva compensi diretti assai elevati percepiva, in aggiunta, tutto o gran parte del fondo comune. Negli ultimi tempi si è cercato di

correggere sempre più questo squilibrio ma solo quest'anno, dopo una durissima battaglia, è passato il criterio "moderato" di escludere dai compensi chi percepisce i compensi oltre i mille e cinquecento euro, con una "franchigia" fino ai mille. La posizione dei revisori dei conti va ben oltre, escludendoli completamente dalla ripartizione del fondo comune. Del resto, già da tempo in alcuni atenei è invalsa la prassi di erogare ai collaboratori diretti (cioè a coloro che hanno effettuato direttamente la prestazione) solo la differenza, se negativa, tra quanto percepito come conto terzi e quanto percepito come fondo comune (ad esempio: ho guadagnato 800 euro grazie al conto-terzi ma il fondo comune ne distribuisce 1.000 a testa: mi spettano solo le 200 euro di differenza non percepite). Naturalmente, l'esclusione non sarebbe più giustificabile qualora i compensi diretti venissero versati direttamente, in tutto o in gran parte, sul fondo comune.

A parte i punti segnalati, che hanno destato in noi qualche perplessità, siamo comunque soddisfatti della presa di posizione dei revisori dei conti.

FINALMENTE, DOPO ANNI DI CONTESTAZIONI DA PARTE NOSTRA (CINQUE COMUNICATI SOLO NEGLI ULTIMI TRE ANNI) QUALCUNO SI È SVEGLIATO E CI DÀ SOSTANZIALMENTE RAGIONE!

ERA ORA !

L'Aquila, 21 dicembre 2015

(f.to) La Segreteria UIL RUA L'Aquila